



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

ORIGINALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COPIA

Ufficio Studi Net

SEZIONE PRIMA CIVILE

www.poliziamunicipale.it

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Luccioli MARIA GABRIELLA Presidente R.G.N.445/02

Dott. Marziale GIUSEPPE Consigliere

Dott. Spagna Musco BRUNO Consigliere

Dott. Panzani LUCIANO Cons. Rel

Dott. Del Core SERGIO Consigliere Ud. 14/02/05

7332/05-7332

ha pronunciato la seguente:

www.poliziamunicipale.it

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ORSOGNA, in persona del Sindaco geom Fabrizio Montepara, elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi 72, presso l'avv. Giuseppe Benedetto, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Tenaglia, giusta delega in atti;

Ufficio Studi Net

- ricorrente -

contro

FORTUNATO ANGELA

- intimata -

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Orsogna n. 19/01 del 31.7.2001. Ufficio Studi Net

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

551
2005

Ufficio Studi Net

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia esecutiva
dal Sig. TENAGLIA

per diritti €

11.05.2005

IL CANCELLIERE



udienza del 15/02/05 dal Relatore Cons. Luciano Panzani; Ufficio Studi Net

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

www.poliziamunicipale.it

Ufficio Studi Net

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fortunato Angela proponeva opposizione al verbale nr. 143/2001 elevato dai Vigili Urbani del Comune di Orsogna che accertava la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. per aver il 1.3.2001, in località via Ortonese, superato il limite dei 50 km orari, procedendo alla velocità di 68 Km/h, infrazione accertata per il mezzo di apparecchiatura Velomatic mod. 512. Esponeva l'opponente che la violazione non le era stata contestata nell'immediatezza del fatto e che stante la velocità non eccessiva dell'automezzo sarebbe stata possibile la contestazione immediata. Ufficio Studi Net



Ufficio Studi Net

Il Giudice di Pace di Orsogna con sentenza 31.7.2001 accoglieva l'opposizione annullando il verbale di accertamento. Osservava che la contestazione immediata era possibile perché il veicolo condotto dalla Fortunato non procedeva a velocità elevata, considerata la situazione ambientale emergente dai rilievi fotografici. La giustificazione in senso contrario addotta dalla Polizia Municipale di Orsogna, secondo la



quale l'unico agente accertatore si trovava sull'auto su cui era installato l'Autovelox per verificarne il funzionamento, appariva pretestuosa. Se era vero che l'organizzazione del servizio di vigilanza rientrava nella discrezionalità dell'Amministrazione e non poteva essere oggetto di sindacato da parte del giudice, era peraltro vero che in questo modo l'Amministrazione comunale aveva privilegiato la funzione repressiva su quella preventiva. In conclusione risultava violato l'art. 201 C.d.S. perché non era stata fornita adeguata www.poliziamunicipale.it giustificazione della mancata contestazione immediata. Ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Orsogna deducendo due motivi di ricorso. Fortunato Angela non ha svolto attività difensiva.

www.poliziamunicipale.it

Ufficio Studi Net

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune ricorrente con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. e dell'art. 384 DPR 495/1992 recante regolamento di esecuzione del C.d.S. Lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che, come già osservato nelle difese nel www.poliziamunicipale.it giudizio di merito, il modello di Autovelox in dotazione al Comune (Velomatic 512) rilevava la velocità dopo il passaggio dell'autovettura, sì che non era possibile la contestazione immediata, come del resto era previsto dall'art. 384 lett. e) del



Regolamento di esecuzione del C.d.S. Ufficio Studi Net

Con il secondo motivo il Comune lamenta ancora violazione degli artt. 201 C.d.S. e 384 reg. esec.

C.d.S. nonché omessa e contraddittoria motivazione. Il

giudice di ^{Ufficio Studi Net} pace non avrebbe considerato che nel verbale

di contestazione si era dato atto che la velocità

tenuta dal veicolo della Fortunato era comparsa sul

visualizzatore ad avvenuto transito del veicolo stesso,

circostanza che rendeva legittima la contestazione

successiva a mente dell'art. 201 C.d.S. www.poliziamunicipale.it

Osserva inoltre che il giudice di merito non poteva

censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza da

parte del Comune di Orsogna e che l'impossibilità di

procedere alla contestazione immediata andava valutata

alla luce del servizio così come organizzato nella sua

discrezionalità da parte dell'Amministrazione comunale.

I due motivi di ricorso, in quanto connessi, possono

essere esaminati congiuntamente. Il ricorso è fondato.

Questa Corte, con le sentenze 28 giugno 2001, n. 8869 e

21 febbraio 2001, n. 2494, in conformità di quanto già

ritenuto dalle sentenze 2 agosto 2000, n. 10107; 3

aprile 2000, n. 4010, 18 giugno 1999, n. 6123, ha

affermato che la disposizione generale in tema di

contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta

nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, deve

www.poliziamunicipale.it

Ufficio Studi Net

Ufficio Studi Net



ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice dalla strada.

www.poliziamunicipale.it

L'art. 200 dispone infatti che la violazione "quando è possibile, deve essere immediatamente contestata";

l'art. 201, nel testo vigente prima delle modificazioni introdotte con il D.L. 27.6.2003, n. 151, e dunque al

momento in cui fu contestata alla ricorrente l'infrazione, dispone che la contestazione va fatta mediante notifica del verbale "qualora la violazione

non possa essere immediatamente contestata" e nel verbale debbono essere indicati "i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata".

Diversamente, l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 si limita a prevedere la contestazione a mezzo di notificazione del verbale "se non è avvenuta la contestazione immediata", prescindendo dalla

possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo. Dalla diversità delle due discipline discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il

principio costantemente affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale è priva di effetto estintivo

www.poliziamunicipale.it

Ufficio Studi Net

Ufficio Studi Net

Ufficio Studi Net



dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (Cass. 11 settembre 1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 1997, n. 5904). Dalla suddetta disciplina del codice stradale si desume, a contrario, che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilite ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, cosicché non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, motivazione nel verbale di contestazione.

Ufficio Studi Net

Nella citata sentenza n. 2494 del 2001 è stato confermato il principio, già enunciato da questa Corte con la sentenza 18 giugno 1999, n. 6123, secondo il www.poliziamunicipale.it quale in tema di violazioni del codice della strada, ove il giudice dell'opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento - e con le limitazioni, * quanto alle ipotesi indicate nell'art. 384 del regolamento di esecuzione - che la contestazione immediata, del cui difetto l'interessato si sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile in

relazione alle circostanze del caso, deve annullare il verbale di accertamento della violazione (ovvero dell'ordinanza-ingiunzione se questa sia l'oggetto dell'opposizione). www.poliziamunicipale.it

La contestazione immediata, in via di principio, è applicabile anche in materia di contestazione di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo ("autovelox") cosicché, in mancanza di contestazione immediata della violazione, è necessario che nel verbale di contestazione notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 21 marzo 2001, n. 2494; 3 aprile 2000, n. 4010; 5 novembre 1999, n. 12330), ragioni sulla cui esistenza è possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell'Autorità amministrativa (Cass. 5 ottobre 1999, n. 12330, 21 febbraio 2001, n. 2494, 16 marzo 2001, n. 3836; 21 marzo 2002, n. 4048). www.poliziamunicipale.it

Peraltro l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata, statuendo, in caso di accertamento della violazione a mezzo di

apparecchiature di rilevamento della velocità, che deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l'apparecchiatura consenta la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Ne deriva che, ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell'Amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile come sopra evidenziato - alcun sindacato giurisdizionale.

Ufficio Studi Net

Sulla base di queste premesse questa Corte ha da ultimo ribadito che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), ai sensi dall'art. 384 reg. cod. strada, qualora esse consentano



la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale www.poliziamunicipale.it dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, mentre do nella diversa ipotesi in cui l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell'amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcu sindacato giurisdizionale (Sez. I, 17.2.2004, n. 1301 rv. 570185). www.poliziamunicipale.it

Ne caso di specie è pacifico in causa che il superamento del limite di velocità fu effettuato con apparecchiatura di vecchia generazione, che non consente la verifica dell'infrazione se non dopo che il veicolo ha superato il punto in cui interviene l'accertamento. Il Giudice di Pace ha affermato che l'unico vigile accertatore non avrebbe dovuto stare sull'auto di pattuglia, intento a verificare il funzionamento dell'apparecchiatura Autovelox, ma

Ufficio Studi Net

Ufficio Studi Net



avrebbe dovuto stare sulla strada. In tal modo avrebbe
 potuto contestare immediatamente l'infrazione, in
 ragione della modesta velocità cui procedeva mezzo
 della Fortunato.

Ufficio Studi Net

In questo modo peraltro sentenza impugnata ha
 ritenuto ingiustificata mancata immediata
 contestazione dell'infrazione censurando
 l'organizzazione del servizio di vigilanza da parte
 della Polizia Municipale, censura che questa Corte,
 come s'è detto, ha ritenuto esulare dai limiti del
 sindacato giurisdizionale.

www.poliziamunicipale.it

Piché, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c. non
 sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
 causa può essere decisa nel merito, con rigetto
 dell'opposizione proposta dalla Fortunato.

Poiché nel giudizio di merito il Comune ha svolto
 attività difensiva per il tramite del Comandante dei
 Vigili Urbani, all'uopo delegato dal Sindaco, non vi è
 luogo a pronuncia sulle spese a favore del Comune.

La Fortunato va invece condannata al pagamento delle
 spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro
 300, di cui euro 200 per onorari di avvocato, oltre
 alle spese generali ed accessorie come per legge.

P.Q.M. Ufficio Studi Net

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza

www.poliziamunicipale.it

www.poliziamunicipale.it



ougnata e, pronunciando nel merito, rigetta
opposizione e condanna la ricorrente alle spese del
rdo, che liquida in euro 300, di cui 200 per onorari,
ltre alle spese generali ed accessorie come per legge

www.poliziamunicipale.it

IL CONSIGLIERE Est.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Acciari

www.poliziamunicipale.it

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Civile
Deposita in Cancelleria

7 APR. 2005 *l'arbo*
7/4/05

FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Floriana Perrone)

FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Floriana Perrone)

Flavia Perrone
F. PERRONE

